



## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTONI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) TINA

Seduta del 14/12/2017

### FATTO

Successivamente all'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, concluso con l'intermediario resistente nel marzo 2010, il ricorrente chiedeva il rimborso della quota non maturata delle commissioni e degli oneri accessori e del premio assicurativo.

Insoddisfatto del riscontro ricevuto dall'intermediario resistente, il ricorrente ha presentato ricorso all'ABF, con il quale, ribadita la ricostruzione dei fatti illustrata in sede di reclamo, ha chiesto il rimborso della quota non maturata delle commissioni e degli oneri accessori e del premio assicurativo per un importo complessivo di Euro 1.637,09, oltre interessi e spese di assistenza tecnica.

Con le proprie controdeduzioni, l'intermediario resistente ha precisato quanto segue:

La convenuta ha osservato quanto segue:

- in sede di estinzione anticipata, ha restituito la quota di costi recurring non maturata;
- è già stata fatta un'ulteriore offerta di rimborso, ma il ricorrente ha ritenuto di non doverla accettare;
- la quota rimborsabile dei premi assicurativi è stata determinata dalla compagnia assicuratrice in ossequio alle prescrizioni legislative;
- le commissioni corrisposte al collocatore fuori sede sono upfront e non debbono essere restituite;



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- le spese legali non sono rimborsabili in quanto non necessarie;
- è comunque disponibile a rimborsare € 455,47 a titolo di commissioni, € 379,81 per conto della compagnia assicurativa ed € 20,00 a ristoro del contributo alle spese di procedura.

## DIRITTO

Il Collegio, richiamato il proprio costante indirizzo interpretativo in materia di rimborsabilità delle commissioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio per la quota parte non maturata, ovvero secondo il criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr., tra le tante, la decisione, n. 4919 del 29.7.2014); considerato che l'intermediario resistente non ha applicato detto criterio in sede di estinzione anticipata; rilevato, con riferimento alle commissioni bancarie e alle commissioni di intermediazione, che le medesime difettano di sufficiente specificità al fine di desumerne l'integrale natura *up-front*, in contrasto con le esigenze di tutela e di inequivoca informazione del consumatore e che, pertanto, devono tutte qualificarsi *recurring* ai sensi dell'art. 1370 c.c.; ritenuto che, alla stregua dei criteri suenunciati, la somma complessivamente da rimborsare risulta pari a € 960,59; considerato che vanno riconosciuti gli interessi legali in favore di parte ricorrente; accertato che non sussistono i presupposti indicati dal Collegio di Coordinamento per il riconoscimento delle spese legali in favore di parte ricorrente.

## PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 960,59, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

## IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA